



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 49/19 DEL 28.11.2006

Oggetto: Avviso pubblico per la riassegnazione ai produttori sardi, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, di 278.188 Kg di quote di produzione derivanti dalla riserva nazionale, a norma dell'art. 3 della legge 30 maggio 2003, n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari» e dell'art. 4 del D.M. 31 luglio 2003.

Art. 1

QUANTITATIVI ASSEGNABILI

Per la campagna di commercializzazione 2007/2008, le quote di produzione da riassegnare ai produttori isolani, con decorrenza 1° aprile 2007, ammontano complessivamente a 278.188 Kg da ripartire in dettaglio secondo il prospetto che segue:

TIPOLOGIA QUOTA	ZONA PIANURA KG.	ZONA SVANTAGGIATA KG	TOTALE KG
CONSEGNE	3.434	209.940	213.374
VENDITE DIRETTE	57.846	6.968	64.814
		TOTALE	278.188

Art. 2

REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono presentare domanda di assegnazione i produttori che, residenti in Sardegna con azienda ubicata nel territorio regionale, rientrano in una delle seguenti categorie:

- CATEGORIA A : giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota.



È giovane imprenditore agricolo il produttore che alla data di presentazione della domanda non ha superato i 40 anni ¹.

- CATEGORIA B: produttori che, al termine della campagna 2005/2006, abbiano commercializzato² in misura superiore al proprio quantitativo di riferimento disponibile ³ fino ad un massimo del 120% della stesso.

Art. 3

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di assegnazione delle quote, indirizzate all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Servizio Produzioni, – via Pessagno, 4 – 09126 Cagliari, devono essere spedite esclusivamente per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente delibera di giunta sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e devono pervenire, comunque, all'indirizzo di cui sopra entro il termine improrogabile di dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

La data di trasmissione è stabilita e comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. Qualora l'ultimo giorno utile per la trasmissione della domanda coincidesse con un giorno festivo il termine per la presentazione è prorogato al giorno successivo non festivo.

L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione della domanda per eventuali dispersioni, ritardi, disguidi postali o altre cause involontarie

¹ L'art. 4-bis (*imprenditoria agricola giovanile*) del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 stabilisce che «Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente un'età non superiore a 40 anni».

² Il termine «**commercializzazione**» indica «la consegna di latte o vendita diretta di latte o di altri prodotti lattiero-caseari»; il termine «**consegna**» «qualsiasi consegna di latte, ad esclusione di ogni altro prodotto lattiero-caseario, da parte di un produttore ad un acquirente, indipendentemente dal fatto che al trasporto provveda il produttore, l'acquirente, l'impresa dedita al trattamento o alla trasformazione di tali prodotti, o un terzo»; il termine «**vendita diretta**» qualsiasi vendita o cessione di latte, da parte di un produttore, direttamente al consumatore, nonché qualsiasi vendita o cessione, da parte di un produttore, di altri prodotti lattiero-caseari (...)» [art. 5, lett. f), g), h), del reg. (CE) n. 1788/2003].

³ «**I quantitativi di riferimento disponibili**» sono «i quantitativi a disposizione del produttore al 31 marzo del periodo di dodici mesi per il quale il prelievo è calcolato, tenuto conto dei trasferimenti, delle cessioni, delle conversioni e delle riassegnazioni temporanee previsti dal presente regolamento e intervenuti nel corso di tale periodo di dodici mesi» [art. 5, lett. K), del reg. (CE) n. 1788/2003].



o di forza maggiore, comunque, a essa non imputabili, oppure per inesatta indicazione dell'indirizzo presso il quale la domanda va inoltrata.

Le domande devono essere presentate utilizzando esclusivamente l'apposito modulo prestampato predisposto dal Servizio Produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. Il predetto modulo è reperibile presso:

- l'Ufficio Relazioni per il Pubblico (U.R.P.) dell'Assessorato dell'Agricoltura, via Pessagno 4, 09126 Cagliari;
- il Servizio Ripartimentale dell' Agricoltura di Cagliari – Via Caprera, 8 – 09123 Cagliari;
- il Servizio Ripartimentale dell' Agricoltura di Nuoro – Viale Repubblica, 39 - 08100 Nuoro;
- il Servizio Ripartimentale dell' Agricoltura di Oristano – Via Cagliari, 276 – 09170 Oristano;
- il Servizio Ripartimentale dell' Agricoltura di Sassari – Viale Adua, 1 - 07100 Sassari.

L'avviso pubblico – completo del modulo di domanda – è inoltre disponibile sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo www.regione.sardegna.it, presso l'Organizzazione Produttori 3A e LA.CE.SA., nonché presso le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.

Si informa che i produttori interessati devono presentare, a pena di esclusione, un'unica domanda di assegnazione esprimendo la preferenza per una sola delle due categorie (Categoria A oppure Categoria B).

Una volta scelta la categoria, i richiedenti devono necessariamente optare, a pena di esclusione, tra la quota «consegne» o la quota «vendite dirette».

Sono considerate inammissibili e non sono sanabili le domande:

- a) prive della firma autografa;
- b) con firma autografa, ma non corredate dalla copia fotostatica fronte-retro di un documento d'identità del dichiarante in corso di validità;
- c) inoltrate tramite fax, telegramma, e-mail o con qualsiasi altro mezzo diverso da quello a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- d) non indirizzate all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Servizio Produzioni;
- e) spedite oltre il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente delibera di giunta sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna;
- f) pervenute all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Servizio Produzioni, oltre il termine improrogabile di dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda;



- g) incomplete degli elementi richiesti;
- h) compilate utilizzando un modulo diverso da quello prestampato predisposto per la campagna di commercializzazione 2007/2008 dal Servizio Produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
- i) dalle quali si evinca il mancato possesso da parte del richiedente di uno o più requisiti richiesti per la presentazione delle domande.

Art. 4

DISPOSIZIONI GENERALI

Il quantitativo massimo assegnabile non può essere superiore ai 50.000 Kg (50 ton.).

La quantità da assegnare agli aventi diritto viene determinata in funzione del raggiungimento del limite delle 30 tonnellate per ettaro di S.A.U (Superficie agricola utilizzata), con esclusione di quella destinata a boschi, frutteti, colture arboree. Tale quantità è pari alla differenza tra le 30 tonnellate per ettaro di S.A.U. (riferito all'azienda condotta dal richiedente il quale dichiara di essere nella disponibilità delle predette superfici alla data di pubblicazione della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna) e la quota di proprietà del richiedente risultante sempre alla data di pubblicazione della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

In caso di mutamento nella titolarità della conduzione dell'azienda, ai fini dell'esame delle cause di ammissione, esclusione o attribuzione del punteggio, saranno prese in considerazione esclusivamente le situazioni relative agli attuali titolari di quota per il periodo da cui decorre tale mutamento di conduzione, così come risultanti nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Art. 5

ESCLUSIONI

5.1. Sono esclusi dall'assegnazione delle quote di cui al presente avviso pubblico:

- a) i produttori che, così come dispone l' art. 3, comma 4-*bis*, legge 30 maggio 2003 n. 119, a partire dal periodo 1995-1996, abbiano venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui erano titolari. Rimangono esclusi da tale previsione gli affitti in corso di annata;



- b) i produttori che superano il limite delle 30 tonnellate per ettaro calcolato secondo le modalità di cui al precedente punto 4 (DISPOSIZIONI GENERALI).
- c) I produttori che abbiano presentato più di una domanda di partecipazione.

5.2. Esclusi dalla sola categoria A (Giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota):

- a) produttori che, titolari di quota anche in uno solo dei tre periodi conclusi precedenti all'assegnazione (2003/2004, 2004/2005, 2005/2006), fatte salve le campagne nelle quali abbiano avuto il riconoscimento di una causa di forza maggiore, risultino aver commercializzato anche in uno solo dei predetti periodi, un quantitativo di latte, espresso in latte consegnato rettificato (corretto in base alla percentuale di grasso contenuta come previsto dalla normativa comunitaria), inferiore al 90% dei rispettivi quantitativi di riferimento disponibili nei suddetti periodi di produzione;
- b) produttori che, alla data di presentazione della domanda di assegnazione, abbiano superato i 40 anni. In caso di domande presentate da società è necessario che la maggioranza dei soci rientri nel predetto limite. In caso di parità tra il numero di soci che rientra nel predetto limite e quelli che non vi rientrano, l'istanza è accoglibile solo se, alla data di presentazione della domanda di assegnazione, il rappresentante legale della società non ha compiuto i 40 anni.

5.3. Esclusi dalla sola categoria B (produttori che, al termine della campagna 2005/2006, abbiano commercializzato in misura superiore al proprio quantitativo di riferimento disponibile fino ad un massimo del 120% della stesso):

- a) produttori che titolari di quota, a qualunque titolo, anche in una sola delle campagne 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, risultino:
 - aver commercializzato nella campagna 2003/2004, 2004/2005, un quantitativo di latte rettificato in misura inferiore al 90% delle quote detenute in ognuno dei due periodi, siano esse consegne e/o vendite dirette;
 - aver commercializzato nella campagna 2005/2006 un quantitativo uguale o inferiore al 100% del proprio quantitativo di riferimento disponibile;



- b) produttori che, al termine della campagna 2005/2006, abbiano commercializzato oltre il 120% del proprio quantitativo di riferimento disponibile.

Art. 6 PUNTEGGI

Le graduatorie verranno redatte sulla base dei seguenti punteggi:

CATEGORIA A (Giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota)	PUNTEGGIO
Richiedenti che, in almeno 2 delle ultime 3 campagne concluse, abbiano commercializzato oltre il 95% del rispettivo quantitativo di riferimento disponibile.	4
Richiedenti che, in almeno uno degli ultimi tre periodi, compreso quello in corso 2006/07, abbiano acquistato o preso in affitto quote, con o senza azienda, anche a valere dal periodo 2007/2008.	3
Produttori titolari di quota che, a partire dalla campagna 2000/2001, non abbiano beneficiato di assegnazioni gratuite.	3

I quantitativi di quota eventualmente residui dopo aver soddisfatto prioritariamente le graduatorie dei produttori della categoria A) confluiranno, suddivisi per zona, nelle graduatorie della Categoria B).

CATEGORIA B (produttori che, al termine della campagna 2005/2006, abbiano commercializzato in misura superiore alla propria quota disponibile fino ad un massimo del 120% della quota stessa)	PUNTEGGIO
Produttori che al termine di almeno uno degli ultimi tre periodi conclusi (2003/2004, 2004/2005, 2005/2006) abbiano acquistato o preso in affitto quote a titolo oneroso, con o senza azienda.	6
Produttori che, a partire dalla campagna 2000/2001, non abbiano beneficiato di assegnazioni gratuite.	4

Art. 7 FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE



Il Servizio Produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale provvederà, prioritariamente per la categoria A) e secondo l'ordine di punteggio sopra descritto, alla formazione delle seguenti graduatorie:

- 1) GRADUATORIA CATEGORIA A QUOTA «CONSEGNE» - ZONA DI PIANURA;
- 2) GRADUATORIA CATEGORIA A QUOTA «CONSEGNE» - ZONA SVANTAGGIATA;
- 3) GRADUATORIA CATEGORIA A QUOTA «VENDITE DIRETTE» - ZONA DI PIANURA;
- 4) GRADUATORIA CATEGORIA A QUOTA «VENDITE DIRETTE»-ZONA SVANTAGGIATA.

I quantitativi di quota che eventualmente dovessero residuare dalle graduatorie dei produttori della categoria A), confluiranno, suddivisi per zona, in corrispondenti graduatorie della Categoria B).

Le graduatorie saranno formate in base all'ordine decrescente del punteggio attribuito a ciascuna posizione.

In caso di parità di punteggio verrà data la preferenza a quei produttori la cui somma delle quote di cui hanno beneficiato nelle precedenti assegnazioni risulti più bassa. In caso di parità tra le quote assegnate nelle precedenti campagne, prevarrà il produttore con la minore quota di proprietà e, in caso di ulteriore parità, quello con età inferiore. Per il riscontro di tale dato nelle società, si calcola l'età media dei soci.

Il Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale conclude il procedimento amministrativo di riassegnazione delle quote adottando con determinazione le graduatorie di cui sopra.

Art. 8

VERIFICHE QUOTE E CONTRATTI

Per le verifiche concernenti la titolarità delle quote, i quantitativi di riferimento individuali, i quantitativi di riferimento disponibili, i trasferimenti attraverso contratti, faranno fede i dati rilevati dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (S.I.A.N.) alla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO ALLA
DELIBERAZIONE N.
DEL

Art. 9

COMUNICAZIONI ESITO ISTRUTTORIA

Gli esiti dell'istruttoria relativa alle assegnazioni saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet della Regione all'indirizzo www.regione.sardegna.it.

Ai soggetti esclusi sarà data comunicazione scritta.

Art. 10

CONTROLLI

L'Amministrazione provvederà in qualsiasi momento, anche ad assegnazione avvenuta, ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000), fermo restando la punibilità prevista, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, per il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l'uso di atti falsi.

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso (art. 76, comma 2, D.P.R. n. 445/2000).

Art. 11

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA

Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti telefonando ad uno dei seguenti numeri: 070. 606.6291 (P.A. Egidio Sulas), 606.6360 (Dott. Fabrizio Contu), 606.6287 (Rag. Rita Cogoni).

Art. 12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione di dati personali, si informa che i dati forniti dai richiedenti sono raccolti presso l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Servizio Produzioni, per le finalità di gestione della procedura amministrativa di assegnazione delle quote di produzione e sono trattati anche in forma automatizzata.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO ALLA
DELIBERAZIONE N.
DEL

Si rappresenta che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assegnazione. L'eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti comporta l'esclusione dalla procedura amministrativa di assegnazione.

Le informazioni fornite possono essere comunicate ad altre amministrazioni pubbliche allo scopo di verificare la veridicità di quanto dichiarato dai richiedenti ovvero negli altri casi previsti da leggi o regolamenti. In particolare, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- il personale interno dell'Amministrazione regionale che si occupa del procedimento amministrativo;
- ogni altro soggetto che abbia interesse nel procedimento ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e della L.R. n. 40/1990.

Agli interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del menzionato D.L.vo n. 196/2003, cui si rinvia. In particolare, il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione, se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Autonoma della Sardegna, con sede in Cagliari, viale Trento 69. Il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Stefania Manca, Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, via Pessagno, 4 – 09126 Cagliari.

Art. 13

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente avviso pubblico unitamente alla deliberazione verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.